



Comune di Carpineti

ORDINANZA N. 12

del 02/07/2020

PEC

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE NELLA FASE2 - OBBLIGO DELL'USO DI DISPOSITIVI A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE SU PARTE DEL TERRITORIO DI CARPINETI DALLE ORE 18:00 DEL 02/07/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 05/07/2020.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D. L. n° 19/2020 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e la relativa L. n° 35/2020 di conversione;

VISTO il D. L. n° 33/2020 *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19"*;

VISTO il DPCM 17/05/2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della regione Emilia-Romagna n° 82/2020 *"Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19"*, che al punto 1 del dispositivo recita: *"E' obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro"* nonché l'allegato 2 *"Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia-Romagna"* che nella sezione B) prevede che *"Si promuove altresì l'utilizzo di sistemi di prenotazione telefonica e digitale"*;

CONSIDERATO CHE:

- la cosiddetta Fase2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;
- come indicato dal Ministero della Salute la disinfezione costante delle mani, il mantenimento del distanziamento fisico e l'uso di una mascherina di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie rappresentano utili presidi per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra la popolazione;

DATO ATTO CHE a seguito della fine del *lockdown* le disposizioni ministeriali e regionali, consento lo svolgimento di manifestazioni sportive competitive previa autorizzazioni delle competenti Federazioni;

APPURATO, che:

- è in programma nei giorni del 04 e 05 luglio 2020, la competizione sportiva denominata **“1^ PROVA CAMPIONATI ASSOLUTI D’ITALIA – COPPA FMI / COPPA ITALIA”** a porte chiuse che prevede la partecipazione di iscritti, accompagnatori ed assistenti provenienti da tutta Italia;
- il nostro territorio nel periodo estivo evidenzia un aumento considerevole di presenze;
- l’Associazione organizzatrice ha richiesto la temporanea occupazione di spazi pubblici per lo svolgimento della competizione in oggetto;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al DPCM 11/06/2020, nonché le ordinanze regionali in tema di misure di contenimento del contagio da Covid 19 sull’intero territorio nazionale;

RITENUTO opportuno recepire in una ordinanza le diverse considerazioni/richieste pervenute a questo Ente in merito a rischi di affollamento;

VISTO l’opuscolo diffuso negli ultimi giorni di maggio 2020 dalla Regione Emilia-Romagna, dall’ANCI e dall’UPI dell’Emilia-Romagna avente ad oggetto “Emergenza COVID 19 - All’aperto in sicurezza - Indicazioni per i Comuni per stare sicuri ai tempi del COVID nel tempo libero, nella movida e nei luoghi di ritrovo delle città” ove è previsto esplicitamente che i Sindaci possano emettere, per gestire al meglio la movida, ordinanze sindacali restrittive;

TENUTO PRESENTE quanto sopra e valutato come doveroso, per quanto di sua competenza, emettere un’Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente diffondere il contagio da Covid-19;

VISTO il R.D. n° 733/1931 *“Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”*;

VISTO il R.D. n° 635/1940 *“Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”*, in particolare l’art. 187;

VISTO il R. D. n° 1265/1934 *“Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”*;

VISTA la L. n° 689/1981 *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il D. Lgs. n° 285/1992 *“Nuovo codice della strada”*;

VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza **dalle ore 18,00 di GIOVEDI’ 02/07/2020 e fino alle ore 18:00 di DOMENICA 05/07/2020** nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei porticati e/o nelle gallerie pubbliche e/o di uso pubblico di tutto il centro abitato di Carpineti Capoluogo, nelle seguenti strade:

- via Campovecchio;
- via Casa Beretti;
- Via Enzo Ferrari;
- Via Belvedere;
- Via Santa Caterina;

- Via Montefaraone;
- Via Castello delle Carpinete;
- Via San Michele;
- via Lamburana;
- Via San Vitale;

ivi comprese le aree private e pubbliche poste in adiacenza e nelle vicinanze, e all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza, anche private, delle attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi posti nei predetti spazi pubblici e/o di uso pubblico:

- 1) **OBBLIGO** per tutti coloro che vi si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica) di indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunità o un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l'uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, bere, fumare, etc ...) indipendentemente dalla distanza interpersonale;
- 2) **IL DIVIETO**, da parte di tutte le attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di vendere/cedere per asporto (anche attraverso distributori automatici) bevande alcoliche ed analcoliche in ogni forma (dietro corrispettivo o gratuitamente), congiuntamente o disgiuntamente da alimenti;
- 3) **IL DIVIETO**, nelle aree pubbliche o di uso pubblico precitate consumare, o detenere pronti per il consumo, in piedi oppure seduti sui muretti di delimitazione delle proprietà private limitrofe, alimenti (fatta eccezione per i gelati in cono od in coppette monouso) e/o bevande alcoliche e analcoliche;

AVVERTE CHE

- si ritiene quanto sopra nell'interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di *lockdown*;
- rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su TUTTO il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
- è consentita la cessione per asporto di alimenti solidi soltanto in idonei contenitori monouso, accuratamente chiusi in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di materiale, nonché la vendita per asporto di gelati in coni o coppette;
- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D. L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo per come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D. L. n° 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

INVITA

i titolari della attività e gli organizzatori della manifestazione in questione a comunicare/pubblicizzare con celerità quanto sopra alle persone nelle forme che riterranno più efficaci e ad attivare adeguate misure organizzative strutturali, operative e comportamentali, per assicurare il distanziamento

interpersonale ed il divieto di assembramento, anche spontaneo, delle stesse all'interno, all'ingresso/uscita ed in prossimità dei loro locali e, per quanto nelle loro possibilità, anche nelle aree pubbliche adiacenti;

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Carpineti
- pubblicata sul sito WEB del Comune di Carpineti;
- comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;
- comunicata alla Questura di Reggio Emilia;
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Carpineti;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano (RE);
- trasmessa alla Associazione Moto Club Crostolo , Via Canalina 19 Reggio Emilia , alle attività artigianali, commerciali ed ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che si affacciano sulla viabilità citata nel dispositivo;

Carpineti, 02 luglio 2020.

 **SINDACO**
Fidiano Borghi

[Handwritten signature in blue ink]